



COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 05/2019 del 18.03.2019

Omissis

- 2) **Di approvare, per l'anno d'imposta 2019, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):**

	Aliquote	Detrazioni
Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita un'aliquota specifica	1,04%	
Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,40%	€ 200,00
Abitazioni concesse in locazione, con contratto registrato, ad uso abitazione principale, con residenza anagrafica del locatario all'interno dell'immobile; nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente di presentare dichiarazione IMU	0,60%	
Immobili produttivi individuati nella categoria catastale D, fatta eccezione per la categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole che risultano esentati dal versamento dell'imposta in quanto il comune di Gargnano è classificato quale comune montano).	0,90%	
Terreni agricoli	Esenti (vedi punto 3 del deliberato)	

- 3) Di precisare che l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 4 del 24.03.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 34 del 24.03.2015, ha confermato l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 504/1992, per i Comuni che, come Gargnano, sono classificati come totalmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
- 4) Di precisare altresì che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, come modificato dall'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28.03.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 23.05.2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 5) Di dare atto che le predette aliquote e detrazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
- 6) Di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU si rimanda al regolamento disciplinante l'Imposta Unica Comunale;
- 7) Di demandare all'ufficio tributi tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente proposta di deliberazione, compresa la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 8) Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la deliberazione di approvazione della presente proposta.

Omissis

PER ULTERIORI INFORMAZIONI FAR RIFERIMENTO ALLA DELIBERA INTEGRALE SOPRA RIPORTATA